



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 5509/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/02/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

T R A

TOTARO DONATO

Avv. DIBITONTO MARCO

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dirig. Dott.ssa EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA

resistente

Oggetto: Altre ipotesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 08/07/2022 DONATO TOTARO adiva il Tribunale del lavoro affinché “accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del punteggio di 6 punti per l’anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell’accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il profilo di collaboratore scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 18,55 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico”.

Esponeva:

“ - che il ricorrente ha presentato domanda per l’inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia quale personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da D.M. n. 50



del 03.03.2021 (doc. 1), chiedendo altresì il riconoscimento del servizio militare reso dal 09.11.1981 al 03.12.1982 presso Scuole di Motorizzazione “Autogruppo di Manovra” (doc. 2) successivamente alla data del conseguimento del diploma di licenza media che consente l’accesso alle predette graduatorie, conseguito nel 1961 presso la Scuola Media “G. Ungaretti” di Manfredonia e, quindi, non in costanza di nomina (doc. 3);

- che nelle predette graduatorie (doc. 4) non gli è stato riconosciuto dal MI il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina per le classi di corso in cui è inserito in quanto il MI non avrebbe valutato correttamente il servizio di leva, non avendogli attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare ex art. 485 comma 7 del d.lgs. 297/94, sulla base dei Decreti Ministeriali n. 50 del 03.03.2021 e n. 9256 del 18.03.2021, che, con riferimento all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie, consentono la valutabilità del servizio militare, solo ove questo sia espletato “in costanza di nomina”;

- che, in data 06.07.2022, il ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo volto a lamentare la mancata attribuzione di n. 6 punti in quanto il servizio di leva obbligatorio non in costanza di nomina è durato 12 mesi, con richiesta di rideterminazione del punteggio attribuitogli in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria (doc. 5 e 6);

- che la condotta del MIUR si pone in contrasto con l’art. 485 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, al comma 7, precisa: “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e valido a tutti gli effetti”; - che i decreti ministeriali n. 50 del 3/3/2021 e n. 9256 del 18/3/2021, nella parte in cui prevedono che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limitano la portata applicativa della norma di rango primario sopra richiamata; - che a ciò si aggiunga che le disposizioni dei decreti ministeriali appaiono porsi in contrasto anche con l’art. 52 della Cost. secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;”.

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell’avverso ricorso.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all’art. 127 ter cpc.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

La domanda è fondata.



La questione è stata ripetutamente risulta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai “precari” A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente:

“5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all’art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.



11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento peggiore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.).

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel quantum da parte resistente.

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DONATO TOTARO nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con ricorso depositato il 08/07/2022 , nella causa iscritta al n. 5509/2022 R.G.A.C. così provvede: dichiara che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il profilo di collaboratore scolastico; condanni il M.I.M. in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 18,55 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico”; -Condanna il MIM al pagamento delle spese in favore del ricorrente con distrazione, liquidate in E. 3.670,00 oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.

Foggia, 09/02/2023 .

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Notarnicola



TRIBUNALE DI FOGGIA

Copia conforme all'originale della sentenza n. **469/2023** pubblicata in data 9 febbraio 2023 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. M. Dibitonto per la parte con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-*bis* del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Foggia, 15 febbraio 2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Foggia, 15 febbraio 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FERNANDO FUIANO

(firmato digitalmente da FERNANDO FUIANO)

